

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../36663/2009

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (D.C.C. N. 105 DEL 28/07/2009) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola deliberazione del C.C. n. 105 del 28/07/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 13/08/2009 (*prat. n. 106/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 105 del 28/07/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone, la modifica della destinazione urbanistica di un ambito da adibire quale nuova sede per l'impresa TAS s.r.l. che attualmente è localizzata a Ceresole d'Alba. Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente classifica l'area in oggetto "*Aree per servizi compensativi IC5*" che con la Variante in oggetto viene riclassificata, per renderla più funzionale alle esigenze aziendali, nei seguenti ambiti:

?? "*Area produttiva di completamento e riordino – IBI.2*" quale nuova sede dell'Azienda;

?? "*Area pertinenziale a insediamenti produttivi e terziari – IIE*" quale ambito inedificabile destinato a spazio di manovra, parcheggi e elementi di arredo.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. e l'atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

consultato il Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino in data 27/08/2009;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del

- settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 105 del 28/07/2009, la seguente osservazione:
?? in base a quanto riportato a pag. 4 della Relazione Illustrativa allegata alla Variante in oggetto: *"Per quanto concerne l'idoneità idraulico-geologica alla trasformazione urbanistica e la compatibilità dell'intervento con il Piano di Zonizzazione Acustica, si rimanda agli specifici elaborati redatti a cura dei tecnici competenti"*, sarebbe opportuno che la Variante venga integrata, in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante, con l'estratto della Carta di Sintesi dal quale poter evincere la classe di rischio idrogeologico e con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....